

SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E IMPATTO SUL VINCOLO IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO:

La Corte dei Conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, nella deliberazione n. 8/2018, ha ritenuto non conforme alla legge la Circolare del Ministro per la semplificazione e la PA e del Ministro Economia e Finanze n. 2 dell'8 maggio 2018, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alle circolari n. 3 del 23 novembre 2017 e n. 1 del 9 gennaio 2018 in materia di superamento del precariato: l'indicazione che prevede la possibilità di incrementare i fondi destinati al trattamento accessorio con le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile derivanti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 non appare in linea con la previsione di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, secondo cui "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Pertanto, in attesa di ulteriori indicazioni e/o modifiche legislative in merito, **abbiamo ritenuto opportuno eliminare il trasferimento automatico dei relativi importi, inseriti nella costituzione del fondo, negli appositi campi della maschera "Controllo limite fondo" per la verifica del limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.** Questi ultimi sono, di conseguenza, diventati editabili da parte dell'Ente che potrà autonomamente decidere di:

1. inserirli manualmente (optando per la tesi che propende per ritenerli "esclusi" dal vincolo ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017);
2. non inserirli affatto (optando per la tesi che propende per ritenerli "inclusi" dal vincolo ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017).